

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3759

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice SOLIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2006

—————

Disposizioni per il riconoscimento delle scuole di formazione musicale,
la loro valorizzazione e l’integrazione con il sistema scolastico

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La musica, con i suoi valori universali, che superano le barriere geografiche, linguistiche, sociali e del tempo, è un elemento importantissimo nella costruzione della società di domani. Il linguaggio musicale, con il suo vasto patrimonio proveniente dalle diverse aree geografiche e culturali, risulta forse il mezzo più adeguato a creare armonia fra realtà lontane. La scoperta delle differenze e delle peculiarità delle tradizioni musicali, esercita una spinta determinante all'integrazione culturale, al rispetto di etnie, tradizioni e culture diverse.

Lo studio delle realizzazioni artistiche della cultura attuale e di culture lontane nel tempo e nello spazio consente un confronto con la molteplicità e promuove il senso dell'identità e della differenza, a livello individuale e collettivo. Inoltre, la musica e la sua evoluzione linguistica hanno avuto, e continuano ad avere, nel loro divenire, importanti rapporti anche formativi con le discipline letterarie, scientifiche e storiche. L'educazione musicale richiede quindi, vista la sua peculiare natura, una adeguata condizione metodologica di interdisciplinarietà, in quanto si pone in costante rapporto con l'insieme dei campi del sapere. Nonostante questa diffusa consapevolezza, tuttavia, lo studio musicale in Italia si è sviluppato in condizioni di separazione dagli altri filoni formativi, creando in questo modo una distanza anche «fisica» e «logistica» dall'offerta formativa scolastica; e generando, d'altro canto, lo sviluppo di una serie di luoghi frammentari, posti al di fuori del quadro istituzionale e scolastico, in cui viene organizzata l'esperienza musicale e progettato lo studio della musica.

L'assenza di qualsiasi tipo di normativa ha prodotto una miriade di esperienze «scolastiche» basate su modelli di organizzazione diversi e anche molto distanti tra loro nella concezione fondante. Il presente disegno di

legge si pone come obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione di una organica formazione musicale di base capillarmente diffusa sul territorio, che ha la finalità di contribuire allo sviluppo e alla formazione della cultura e della sensibilità musicale delle nuove generazioni e degli adulti, nell'ambito del progetto complessivo di formazione della persona. Tenendo inoltre presente che l'Europa ha un vasto patrimonio di civiltà, di arte e di cultura che vanta radici antiche e all'interno del quale la musica è non solo parte integrante, ma uno dei linguaggi fondamentali che contribuiscono alla formazione culturale, il disegno di legge pone fra gli obiettivi la valorizzazione e la crescita della cultura musicale dell'Europa e lo sviluppo e l'integrazione attraverso la musica della società multiculturale.

Il disegno di legge in esame si propone altresì di favorire l'integrazione delle scuole di formazione musicale nel sistema dell'istruzione scolastica, attraverso apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche autonome.

Altrettanto qualificante è l'introduzione, nel testo legislativo, di specifici requisiti per le scuole di formazione musicale, nonché di *standards* minimi di qualità ai quali le scuole di formazione musicale si devono attenere al fine di garantire una adeguata, qualificata ed omogenea offerta formativa.

Vista l'importanza della musica, quale attività non solo ricreativa ma anche formativa, il disegno di legge si preoccupa di contribuire all'alfabetizzazione musicale non solo delle nuove generazioni, ma altresì degli adulti che devono essere messi in condizione di partecipare ad adeguati programmi di formazione musicali organizzati nell'ambito di un apposito quadro sancito fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome, i comuni, le Comunità montane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di indirizzo sul piano formativo e delle peculiari esigenze di formazione della alfabetizzazione musicale, riconosce la necessità di una organica formazione musicale di base capillarmente diffusa sul territorio, orientata a contribuire allo sviluppo e alla formazione della cultura e della sensibilità musicale delle nuove generazioni e degli adulti nell'ambito del progetto complessivo di formazione della persona.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite avendo riguardo anche:

a) alla esperienza degli altri Paesi dell'Unione europea, con l'obiettivo di concorrere alla valorizzazione e alla crescita della cultura musicale dell'Europa;

b) alle esigenze di sviluppo e integrazione della società multiculturale.

Art. 2.

(Scuole di formazione musicale)

1. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'esercizio delle proprie competenze, riconoscono altresì la funzione formativa delle scuole di formazione musicale, che promuovono principalmente l'apprendimento e la diffusione della cultura musicale, mediante una proposta didattica aperta e pluralista, capace di rivolgersi ad una utenza eterogenea, e attraverso la ricerca e l'attuazione di metodologie per l'insegnamento del linguaggio musicale.

2. Lo Stato e le regioni favoriscono, inoltre, l'integrazione delle scuole di formazione musicale nel sistema dell'istruzione pubblica attraverso apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche anche per la realizzazione di specifici progetti formativi integrati.

3. Le scuole di formazione musicale non sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Art. 3.

(Linee guida)

1. In particolare, le scuole di formazione musicale devono:

a) disporre di personale in numero adeguato e qualificato a garantire obiettivi di efficienza ed efficacia;

b) disporre di strutture adeguate a garantire un costante aggiornamento delle metodologie didattiche;

c) garantire un percorso formativo differenziato ed adeguato alle diverse attitudini degli allievi e alle specificità delle singole materie;

d) documentare in modo costante e organico l'intera attività didattica, favorendo al massimo la programmazione collegiale dell'attività didattica e la sua verifica.

2. Al fine di garantire una adeguata, qualificata e omogenea offerta formativa si ritiene necessario individuare a livello nazionale i requisiti minimi di qualità ai quali le scuole di formazione musicale si devono attenere, in ordine agli aspetti didattici, organizzativi ed istituzionali, nonché agli specifici crediti formativi.

3. Ai fini della definizione degli *standard* di qualità di cui al comma 2 dell'articolo 3 viene istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita Commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e composta da: un di-

rigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un docente dei Conservatori di musica, un pedagogo, tre rappresentanti scelti tra il personale delle scuole di musica, uno scelto tra le scuole di musica del nord Italia, uno scelto tra le scuole di musica del centro Italia, uno scelto tra le scuole di musica del Mezzogiorno d'Italia e delle isole; un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e un rappresentante dell'Unione nazionale delle Comunità enti montani (UNCHEM) scelti fra personalità con provata esperienza nel campo dell'educazione musicale.

4. La Commissione tecnica, entro dodici mesi dal suo insediamento, fornisce la descrizione degli *standard* minimi di qualità e la definizione dei crediti formativi ai quali le scuole di formazione musicale si devono attenere per ottenere il riconoscimento presso le Direzioni scolastiche regionali, valutate le esperienze di progettazione autonoma e di innovazione presenti sul territorio nazionale.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene concluso apposito accordo quadro fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire, nell'ambito delle scuole di formazione musicale, lo sviluppo di adeguati programmi di formazione rivolti agli adulti che intendano seguire un percorso di formazione musicale.

Art. 4.

(Convenzioni fra le scuole di formazione musicale e le istituzioni scolastiche)

1. Le istituzioni scolastiche, dalla scuola d'infanzia alla scuola secondaria di secondo

grado, nell'esercizio della loro autonomia, possono stipulare con le scuole di formazione musicale convenzioni al fine di concorrere allo sviluppo e alla formazione musicale dei giovani.

2. Gli Uffici scolastici regionali redigono, dopo aver verificato gli *standard* minimi qualitativi, un elenco delle scuole di formazione musicale con le quali possono essere stipulate le apposite convenzioni.

